

Codice A1103A

D.D. 25 settembre 2025, n. 928

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009 - (F. 30 PAR/2020, Acc. 2063/2025)



ATTO DD 928/A11000/2025

DEL 25/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009 – (F. 30 PAR/2020, Acc. 2063/2025)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. del 18/11/2020 (Nostro Prot. 123992 del 18/11/2020) dall'Ente di Gestione Aree Protette del Po Torinese, a carico del Sig.*omissis* (**cod. ben. n. 370760**), nato a *omissis* (c.f.*omissis*) e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore (domiciliato presso Avv. *omissis*- indirizzo pec: *omissis*), nei confronti del quale, con processo verbale n. 12/FN/2020, n.13/FN /2020 e n. 14/fn/2020 del 14/11/2020, elevati da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati nel Comune di Casalgrasso, in data 19/09/2020, sono state accertate le seguenti violazioni:

- art.3 comma 1 lettera a) della DGR 24-4043 del 10/10/2016 (P.V 12/FN/2020): *uccisione e danneggiamento specie animali incluse negli allegati della Direttiva Habitat;*
- art.4 comma 1 lett.a) della DGR 24-4043 del 10/10/2016 (P.V 13/FN/2020):*“alterazione significativa e repentina dello stato di qualità ecologico e chimico di un corso d’acqua superficiale (Rio Pascolo delle Oche) in modo sfavorevole ad ambiente e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico”;*
- art.50 comma1 della L.R.19/2009 (P.V. 14/FN/2020): *sversamento di liquami che hanno determinato direttamente o indirettamente incidenze significative alterando lo stato di conservazione di habitat e specie inserite negli allegati delle direttive habitat e Uccelli per il quale il sito rete Natura 2000 (ZSC Confluenza Po – Maira IT1110016), identificato in assenza della procedura di valutazione di incidenza e in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e conservazione;*

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto invece che lo stesso ha presentato nei termini scritti difensivi con richiesta di audizione, regolarmente tenutasi in data 18/09/2025 come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

esaminate le argomentazioni esposte sia in occasione degli scritti difensivi nonché durante l'audizione come risulta dal verbale redatto e agli atti dell'Ente;

tenuto conto della documentazione integrata in occasione dell'audizione e acquisita agli atti.

viste le controdeduzioni pervenute dagli accertatori su richiesta dell'ufficio e la successiva integrazione;

dato atto che in occasione dell'audizione, sono emersi degli elementi che hanno indotto le parti ad un accordo per una risoluzione consensuale della vicenda;

dato atto pertanto dell'accordo raggiunto il cui contenuto integralmente si richiama, come previsto dall'art. 16 della l.r. 17/2023;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate con riferimento ai fascicoli riguardanti i PV 12/FN/2020 e 13/FN/2020 e il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati gli artt.3 comma 1 lettera a) della DGR 24-4043 del 10/10/2016 e 4 comma 1 lett. a) della DGR 24-4043 del 10/10/2016 – in combinato disposto con l'art.40 della L.R. 19/2009 - come sanzionati dall'art.55 comma 1 lett.r) della medesima Legge regionale.

ritenuto invece, valutati gli elementi emersi - a conclusione dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e previo confronto con il Settore interessato – di procedere all'archiviazione degli atti riguardanti il P.V. 14/FN/2020, in quanto valutato alto il rischio di una possibile soccombenza in caso di contenzioso (non risultando infatti la condotta del trasgressore ascrivibile con certezza all'ipotesi di omessa richiesta di valutazione di incidenza di cui all'art. 50 comma 1 della L.R.19/2009, così come delineata dagli accertatori in sede di contestazione).

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stato assunto con separata determinazione dirigenziale n. 664/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e viene di seguito richiamato:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	2063/2025	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

- in **Euro 1000,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 in relazione al PV. 12/FN/2020 del 14/11/2020;

- in **Euro 1000,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra

ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 in relazione al PV. 13/FN/2020 del 14/11/2020;

- **di archiviare gli atti** relativi al P.V. 14/FN/2020 del 14/11/2020;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 2.000,00** a titolo di sanzione - con riferimento ai PV 12/FN/2020 e 13/FN/2020 - secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRETTORE (A11000- RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri